

## RICERCHE

# LA PROPOSTA DI DIRETTIVA CEE SUI PROGRAMMI PER ELABORATORE E LA LIBERTÀ DI CONCORRENZA

**SOMMARIO** 1. Impostazione del problema. — 2. Esame dei precedenti. — 3. La proposta iniziale di direttiva CEE. — 4. L'ultimo testo della proposta di direttiva CEE.

## 1. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA.

La dottrina e la giurisprudenza si sono per lo più occupate del « software » dal punto di vista della sua natura, studiandone le caratteristiche essenziali al fine di assicurare una adeguata tutela giuridica per l'ideatore.

In un primo momento sono stati applicati gli istituti previsti a tutela degli interessi economici del singolo e dell'impresa, quali la disciplina della concorrenza tra le imprese, l'obbligo di fedeltà del lavoratore, la tutela dei segreti industriali e la responsabilità aquiliana<sup>1</sup>. Successivamente i prodotti *software* sono stati individuati come beni giuridici a sé e classificati tra le creazioni intellettuali<sup>2</sup>.

Diversamente, il dibattito sul *software* dal punto di vista della disciplina giuridica della concorrenza è stato piuttosto esiguo, soprattutto in vista dell'adozione della direttiva comunitaria sulla protezione dei programmi per elaboratore<sup>3</sup>. La proposta di direttiva presenta alcuni aspetti di non trascurabile importanza dal punto di vista della concorrenza poiché la protezione riconosciuta ai prodotti informatici, se spinta oltre un certo limite, può ostacolare la concorrenza tra le imprese.

Stante l'attualità del tema, può essere interessante fare delle brevi considerazioni sul *software* da questo angolo visuale, esaminando le decisioni rilevanti

a questo riguardo<sup>4</sup>, nonché analizzando l'impatto della proposta di direttiva in

<sup>1</sup> La giurisprudenza ha rinvenuto gli estremi della imitazione servile nella riproduzione pedissequa di programmi di videogiochi (Pret. Torino 25 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p. 539); ha affermato che la riproduzione di programmi *software* e di manuali di istruzioni ad essi destinati, allorché coinvolge anche la riproduzione di segni distintivi è illecita e può essere inibita ex art. 700 cod. proc. civ. (Pret. Milano 19 aprile 1983, SCT c. ACED Informatica s.r.l. e Data Optimation s.r.l. c. ACED Informatica s.r.l.) ed ha ritenuto applicabile la disciplina sulla concorrenza sleale (Trib. Torino 17 ottobre 1983, Atari Inc. c. Sidam s.r.l. che nella specie non ha riconosciuto gli estremi della concorrenza parassitaria); si citano ancora, Pret. Padova 15 dicembre 1983, in questa *Rivista*, 1985, p. 728, che ha ritenuto sussistere gli estremi del reato ex art. 517 cod. pen. nella condotta di colui che mette in commercio un videogioco identico a quello di un concorrente e dotato di un nome simile, tale da indurre in inganno il consumatore; Trib. Genova 31 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, p. 268, con nota di D'ORAZIO.

<sup>2</sup> Cass. pen. III Sez., 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 289; Pret. Roma 30 giugno 1988, IBM c. Bit computers S.p.A.; Trib. Milano, ord. 13 marzo 1987, in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, 290, con nota di FRANCESCHELLI, ove ampi richiami; Pret. Torino 25 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, par. 1555, p. 539; Pret. Milano 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, II, 389; Trib. Genova 31 ottobre 1986, in *Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1987, nn. 1-2, p. 90. FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, in questa *Rivista*, 1989, p. 71. Sugli orientamenti per una protezione legislativa italiana del *software*: FRANCESCHELLI, *Tre ipotesi di protezione legislativa per il software (a proposito di tre recenti progetti di legge)*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, p. 274; G. GHIDINI, *Verso la protezione del software: il disegno di legge Fabbri, Malagodi, Carli, Loprieno e altri*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, I, p. 97.

<sup>3</sup> La direttiva è stata trasmessa al Consiglio dalla Commissione l'11 gennaio 1989 (G.U.C.E. C 91 del 12 aprile 1989, p. 4); suc-

materia di protezione giuridica dei programmi per elaboratore sui principi che governano la concorrenza.

Il punto centrale dell'indagine è rappresentato, a mio avviso, dalla necessità di individuare se ed entro quali limiti sussista un diritto dei concorrenti di conoscere « tecnicamente » i prodotti immessi sul mercato o meglio analizzarli per capire il loro funzionamento e identificare le loro interfacce in modo da immergerli in grado di funzionare insieme ad altri prodotti.

Per far questo è necessario innanzi tutto esaminare le caratteristiche dei programmi per elaboratore al fine di attribuire la giusta importanza a quella « conoscenza tecnica » di cui si è testé parlato.

cessivamente è stata modificata e presentata nuovamente al Consiglio il 18 ottobre 1990; il Consiglio ha recentemente raggiunto una posizione comune sul contenuto della direttiva che riprende sostanzialmente la proposta modificata. In dottrina, sulla proposta di direttiva: ZENO-ZENCOVICH, *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore*, in questa Rivista, 1990, p. 77; J. HUET, *Le reverse engineering, ou ingénierie inverse, et l'accès aux interfaces dans la protection des logiciels en Europe: questions de droit d'auteur et de droit de la concurrence*, Recueil Dalloz Sirey, 1990, 16° cahier, Chronique, p. 99; F. ROLLA, *Gli orientamenti della comunità economica europea sulla protezione giuridica del software*, in *Dir. del comm. int.*, 1989, 553.

<sup>4</sup> Vi sono alcune decisioni comunitarie sui computers che riguardano casi di distribuzione selettiva, che non verranno prese in considerazione in questo contesto. Tra esse si citano la decisione della Commissione del 18 aprile 1984 relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE nei confronti dell'IBM, G.U.C.E. n. L 118 del 4 maggio 1984, p. 24; la decisione della Commissione del 13 luglio 1987 relativa ad una procedura dell'art. 85 del Trattato CEE nei confronti della Computerland, G.U.C.E. L 222 del 10 agosto 1987, p. 12. Si cita anche un precedente francese sulla distribuzione selettiva di prodotti informatici, Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section B del 5 marzo 1987, *Droit de l'informatique*, 1987/4, p. 22.

<sup>5</sup> G. QUINTERNO, *Il sistema brevettuale e la tutela giuridica di beni e servizi informatici*, *Telematica e diritto*, 1986, 5/6, p. 777; *La tutela giuridica del software: applicabilità di principi ed istituti giuridici generali*, *Telematica e diritto*, 1986, 3, p. 413; R. PARDOLESI, « Software » di base e diritto d'autore: una tutela criptobrevettuale?, in *Foro it.*, 1988, I, 3133; « Software », « property rights » e diritto d'autore: il ritorno del paese delle meraviglie, in *Foro it.*, 1987, II, 289.

<sup>6</sup> G. QUINTERNO, *Hardware, software e altri nuovi beni giuridici: come e quando proteggerli*, *Telematica e diritto*, 1986, p. 277.

<sup>7</sup> CENTRO CALAMANDREI, *Condizioni generali di contratto di utilizzazione del computer*, in questa Rivista, 1986, p. 239.

<sup>8</sup> Impegno IBM/Commissione, punto 20 (f), *Boll. CE*, 10-1984, p. 96.

I prodotti informatici si distinguono fondamentalmente in prodotti *hardware* e *software*<sup>5</sup>.

L'*hardware* comprende il macchinario, ossia la parte non modificabile di un elaboratore, come i circuiti elettronici integrati realizzati su chip a semiconduttore.

Con il termine *software* invece, si indicano in generale i programmi, ossia le istruzioni che vengono impartite alle macchine e che permettono il funzionamento del sistema.

Il *software* viene distinto in due categorie: *software* di base e *software* applicativo. Il primo comprende i programmi predisposti dallo stesso costruttore per consentire il funzionamento del sistema; il secondo comprende i programmi o pacchetti di programmi predisposti per la « risoluzione generalizzata di problemi applicativi dell'utente *hardware* »<sup>6</sup>.

Anche se l'*hardware* presenta una sua individualità non può, in termini operativi, essere considerato in modo indipendente dal *software*, tanto che nella pratica i contratti di vendita dell'*hardware* contengono anche clausole sui programmi utilizzabili<sup>7</sup>. Nell'ambito di un sistema informativo è essenziale l'interoperatività tra prodotti. L'*hardware* e il *software* fanno parte di un intero complesso le cui singole parti devono cooperare ed interagire tra loro per poter raggiungere un risultato utile.

Questa interoperatività è possibile solo se i prodotti sono « compatibili » tra loro e la compatibilità è resa possibile dalla conoscenza delle interfacce, definite come « il logico e, se appropriato, fisico collegamento ed interazione tra o per prodotti dello stesso tipo che pongano in grado i prodotti di funzionare insieme in tutti in modi in cui tali prodotti sono progettati per funzionare »<sup>8</sup>.

In parole più semplici, l'interfaccia è quella parte di un prodotto che collega l'interno con l'esterno, ovvero quella parte che permette il collegamento dello stesso con un altro prodotto *software*.

Questo collegamento risulta agevole quando tutte le parti di un sistema provengono dallo stesso produttore, ma quando le diverse parti provengono da più imprese allora è necessario conoscere le interfacce dei prodotti già esistenti in modo da rendere compatibili con essi quelli propri.

Già da questi brevi cenni è agevole comprendere che la conoscenza tecnica dei programmi è di particolare importanza per le imprese operanti nel settore. Se i concorrenti conoscono le interfacce dei prodotti esistenti sul mercato sono in grado di competere, offrendo a loro volta prodotti che possono interagire con i primi, ma se non vi è possibilità di analizzare i prodotti già esistenti al fine di individuare l'interfaccia, allora la competizione si riduce notevolmente.

Possono essere menzionati due precedenti particolarmente importanti sul punto; nell'ambito comunitario il caso dell'IBM e nel diritto statunitense la decisione della Corte nella causa *Vault/Quaid Software*.

## 2. ESAME DEI PRECEDENTI.

Esaminiamo il caso IBM. Nel 1980 la Commissione CEE, a seguito di denuncia da parte dei concorrenti, accertò una violazione dell'IBM dell'art. 86 del Trattato CEE che, come è noto, vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato in quanto pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri<sup>9</sup>.

Le imprese concorrenti si lamentavano del fatto che l'IBM, per consuetudine commerciale, comunicava le interfacce dei propri prodotti ai concorrenti solo al momento della loro immissione sul mercato costringendo i concorrenti ad operare in ritardo le modifiche sui propri prodotti per renderli compatibili con quelli IBM.

Il settore interessato era quello dei mega *computer* nel quale l'IBM deteneva una posizione dominante. L'ultima serie di mega *computer* IBM che aveva dato luogo all'abuso era il System/370.

Accertato che l'IBM deteneva una quota di mercato di mega *computer* pari al 65% e che aveva ostacolato le imprese concorrenti fornendo in ritardo le notizie sui prodotti indispensabili per le offerte concorrenziali, la Commissione concludeva ritenendo che l'IBM aveva sfruttato abusivamente la propria posizione dominante.

Dopo lunghi negoziati con la Commissione, l'IBM sottoscrisse un « impe-

gno » nel quale assumeva l'obbligo di comunicare tutte le notizie concernenti i propri prodotti necessari per la connessione, in tempo utile<sup>10</sup>.

In particolare l'impegno prevedeva che all'annuncio di un nuovo prodotto del System/370 nella CEE, l'IBM su richiesta avrebbe fornito ad ogni impresa concorrente informazioni riguardo alle interfacce concernenti tale prodotto (escluse le informazioni sulla concezione del prodotto); riguardo a tutte le interfacce fra o verso prodotti *hardware* del System/370 (ad eccezione delle interfacce singole) e riguardo a tutte le interfacce tra unità centrali del System/370, e prodotti *software* del System/370, IBM avrebbe fornito informazioni entro 120 giorni dall'annuncio del prodotto nella CEE, o alla data della disponibilità generale, se anteriore; su tutte le interfacce fra o verso prodotti software del System/370, IBM avrebbe fornito informazioni non appena, dopo l'annuncio, l'interfaccia fosse divenuta ragionevolmente stabile, e comunque non oltre la data della disponibilità generale; IBM avrebbe continuato a pubblicare informazioni concernenti le interfacce singole; se avesse apportato ad un'interfaccia esistente (interfaccia *hardware* o accesso dall'esterno via *software* di una versione esistente) una modifica tale da rendere inutilizzabili componenti del System/370 collegati a questa interfaccia, l'IBM avrebbe comunicato tale modifica a tutte le imprese concorrenti annunciandola con sufficiente anticipo rispetto alla disponibilità generale, onde consentire alle imprese di procedere ai necessari adattamenti dei prodotti.

L'impegno assunto dall'IBM, lungi dal costituire un'ammissione di colpa, ha costituito una grande vittoria della Commissione.

L'altro caso sopra richiamato, ossia quello deciso dalla Corte americana<sup>11</sup>, riguardava una situazione opposta. Un produttore di programmi aveva denun-

<sup>9</sup> Sul caso si veda A. MONGIELLO, *Accordo CEE/IBM del 1° agosto 1984*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, I, p. 333.

<sup>10</sup> L'impegno dell'IBM è pubblicato in *Boll. CE*, 10-1984, p. 96.

<sup>11</sup> *Vault V. Quaid Software*, 847 F. 2d, 255 (5th Cir. 1988), *Rev. dr. informatique et télécomm.*, 1990-I.

ciato un concorrente perché questi aveva attuato quella pratica così detta di decompilazione dei propri prodotti.

L'attore aveva studiato un sistema di bloccaggio dei programmi messi in commercio attraverso la creazione di un secondo programma « di protezione » in modo che gli utilizzatori non fossero in grado di effettuare delle copie dei programmi di base; il convenuto, attraverso l'analisi e lo studio del programma « di protezione », aveva messo a punto un altro programma destinato a sbloccare la protezione stessa.

La pretesa dell'attore si basava sostanzialmente sulla considerazione che il convenuto, per creare il programma di sbloccaggio, aveva dovuto effettuare una copia del programma originale e perciò aveva illegittimamente contraffatto il programma altrui e violato i diritti d'autore.

La Corte ha respinto la pretesa dell'attore ritenendo che il par. 117 del *United States Code*, titolo 17, garantisce all'utilizzatore di un programma il diritto di farne copia e di effettuare adattamenti qualora questi si rendessero necessari per l'utilizzazione stessa del programma; e che il programma di sbloccaggio non potesse essere considerato una imitazione di quello originale perché di fatto assolveva ad una funzione inversa.

In entrambi i casi ricordati l'interesse al progresso scientifico ed alla concorrenza tra le imprese è stato riconosciuto prevalente su quello del creatore del programma.

### 3. LA PROPOSTA INIZIALE DI DIRETTIVA CEE.

La proposta di direttiva in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore, nella sua stesura iniziale<sup>12</sup>, sembra essersi orientata in senso del tutto divergente rispetto agli indirizzi manifestati dalla stessa Commissione ed ai presupposti dichiarati nelle sue premesse.

Pur sottolineando l'importanza dei programmi per elaboratore per lo sviluppo industriale della Comunità (3° considerando) e tenendo conto che i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria un'interconnessione ed un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti *software* e *hardware* di operare con altri *software* e *hardware* e con gli utenti, la direttiva non è riuscita a mantenersi all'altezza dei suoi proponimenti, o meglio assicurare il giusto equilibrio tra la protezione dell'autore del programma e la necessità di promuovere il progresso scientifico e la libera concorrenza tra le imprese interessate.

Esaminando la direttiva solo nella parte che interessa queste note, troviamo all'art. 4, del testo originario la regola secondo cui l'autore ha diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione in tutto o in parte, il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o memorizzazione, l'adattamento, la distribuzione e l'importazione dei programmi per elaboratore. All'art. 5 la direttiva prevede che l'autorizzazione per le sopra elencate attività (ad eccezione della distribuzione) non è necessaria quando i programmi sono stati messi a disposizione del pubblico con modalità diverse da un contratto di licenza, sempre che queste siano necessarie per l'uso del programma.

In sostanza, la proposta nella sua stesura iniziale, al fine di armonizzare la normativa esistente nei vari Paesi CEE sui programmi per elaboratore, si è limitata a tutelarli come opere creative, senza tener conto della natura stessa dei programmi per elaboratore come parte di un intero sistema e della necessità di

<sup>12</sup> Proposta di direttiva trasmessa al Consiglio l'11 gennaio 1989 (G.U.C.E. C 91 del 12 aprile 1989, p. 4).

garantire la concorrenza sul mercato. Nessun obbligo di comunicazione sulle interfacce è stato previsto e neppure si è pensato di individuare quelle attività che possono ritenersi lecite da parte dell'autente.

La protezione così accordata all'autore del programma sembra essere eccessiva e non giustificata né sulla base del diritto d'autore, né in considerazione della particolare natura dell'opera protetta.

Il diritto d'autore riconosce all'ideatore delle opere così dette protette il diritto morale, ossia il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera e il diritto patrimoniale, cioè quello di utilizzare economicamente l'opera.

Il diritto d'autore risulta violato tutte le volte che un terzo copia, in tutto o in parte, un'opera altrui presentandola come propria oppure la sfrutta economicamente, ma nessuna disposizione vieta di studiarne il contenuto, esaminarne gli aspetti più meritevoli, riprodurla nella sua interezza o in alcune sue parti, fin tanto che queste azioni non consistano in una appropriazione della creazione altrui o consentano di trarre indebiti benefici economici.

È certamente possibile riprodurre su un foglio una composizione musicale o fare un commento ad una poesia o ad un racconto ed analizzarne i brani al fine ad esempio di studiare la personalità dell'autore. L'analisi di un'opera altrui può anche diventare una creazione di per sé, in quanto presenti i requisiti della novità e sia in grado di apportare qualcosa di nuovo al patrimonio della collettività, come avviene per un'opera critica o una satira.

A ben guardare il diritto d'autore presenta necessariamente un fine di notorietà. È nell'interesse dell'autore il far conoscere l'opera al pubblico ed è alla base di tutta la disciplina l'esigenza di favorire il progresso intellettuale della collettività riconoscendo allo stesso tempo la protezione all'autore.

Anche la disciplina delle invenzioni industriali contempera l'interesse del creatore allo sfruttamento esclusivo dell'opera e quello della collettività di trarre beneficio dalla nuova invenzione. Questa può essere esaminata in ogni sua parte e può ben costituire lo spunto per una nuova invenzione che sia altrettanto originale e creativa.

La protezione offerta dalla direttiva dell'autore del programma per elaboratore elettronico non appare giustificata neppure in relazione al particolare tipo di opera. Anzi, se vogliamo, la particolare natura dei programmi per elaboratore induce a ritenere che sia necessario tenere conto, in un unico contesto, e dell'interesse dell'autore e di quello dei terzi. Ciò che deve rimanere preclusa è la imitazione del programma in tutto o in parte, la commercializzazione di copie, ma non lo studio e l'analisi necessari sia per capire il funzionamento del programma, sia per esaminarne la compatibilità.

#### 4. L'ULTIMO TESTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA CEE.

Il testo iniziale della direttiva è stato modificato e su un testo ulteriormente emendato il Consiglio ha raggiunto una posizione comune<sup>13</sup>.

Il testo su cui il Consiglio ha espresso il proprio consenso ha tenuto sicuramente conto delle critiche rivolte alle versioni precedenti.

Tra i « considerando » che fungono da premessa alla direttiva, meritevoli di attenzione sono quello relativo alle necessità di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso del programma da parte del legittimo acquirente (17° considerando); quello relativo alla necessità di non impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma (18° considerando); quello che riconosce entro certi limiti il diritto di riproduzione e traduzione del programma al fine di conseguire le informazioni necessarie a garantire la interoperabilità (20° considerando).

Il nuovo testo dell'art. 5 prevede che, salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti ad autorizzazione di colui che ha creato il programma, la riproduzione, la traduzione, l'adattamento e l'adeguamento quando questi

<sup>13</sup> L'ultima proposta è la n. 10652/90 dell'11 dicembre 1990.

sono necessari per l'utilizzazione stessa del programma secondo la sua destinazione e riconosce al legittimo utilizzatore del programma il diritto di effettuare copie di riserva, se necessarie per l'uso. Inoltre, la persona legittimata all'utilizzazione del programma può, senza autorizzazione, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee, i principi e le altre caratteristiche su cui è basato, quando effettui operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione e memorizzazione.

È stato aggiunto un nuovo art. 6 che sotto il titolo di « decompilazione » riconosce all'utilizzatore il diritto di riprodurre ed effettuare la traduzione nei limiti in cui tali attività si rendano necessarie al fine di realizzare l'interoperabilità tra i programmi, sempre che le informazioni necessarie a quel fine non siano già state pubblicate o messe comunque a disposizione.

Le informazioni in tal modo conseguite non possono comunque essere utilizzate per scopi diversi dalla interoperabilità; non possono essere trasmesse a terzi (eccetto, di nuovo, che nel caso in cui ciò si renda necessario per rendere il programma interoperativo), né essere utilizzate per commercializzare un programma in violazione di diritti d'autore, ovvero quando il secondo programma risulti essere formulato in modo fondamentalmente simile a quello originale.

La tutela così apprestata sembra porsi in armonia con la disciplina propria del diritto d'autore. L'attività di studio ed analisi è consentita fin tanto che non leda lo stesso diritto d'autore, ossia non conduca ad utilizzare come propri i principi creativi dell'opera. Questa più limitata tutela dell'autore dovrebbe inoltre assicurare un adeguato livello di concorrenza tra le imprese nel settore intereso.

Nel nuovo testo la proposta di direttiva appare anche più coerente alla tutela

apprestata ai semiconduttori. La direttiva CEE sulla protezione legale delle topografie dei prodotti semiconduttori<sup>14</sup> all'art. 5, punto 1, prevede che i diritti di esclusiva comprendono il diritto di autorizzare o proibire la riproduzione e lo sfruttamento commerciale o l'importazione per scopi di sfruttamento commerciale di una topografia o di un prodotto semiconduttore fabbricato utilizzando la topografia. Al punto 2 dello stesso articolo, prevede che uno Stato membro possa consentire la riproduzione di una topografia per scopi privati di carattere non commerciale; al punto 3 si specifica ancora che i diritti di privativa non si applicano alla riproduzione finalizzata all'analisi, valutazione o insegnamento dei concetti, procedimenti, sistemi o tecniche incorporati nella topografia o della topografia stessa.

Può quindi affermarsi che nel tracciare la disciplina per la protezione dei semiconduttori si è tenuto conto non solo dell'interesse dell'autore, bensì anche dell'interesse dell'utilizzatore e dell'interesse generale alla promozione del progresso tecnico e scientifico.

Deve tuttavia farsi una precisazione, laddove la previsione indicata all'art. 5, che legittima il compimento delle attività normalmente vietate per l'utilizzazione del programma stesso, presenta una grave limitazione poiché è derogabile dalla volontà privata. La disposizione sembra prestare il fianco a facili elusioni.

Se si facesse poi applicazione dei principi espressi dalla Commissione nel caso IBM, non sarebbero gli utilizzatori attraverso il procedimento di decompilazione a dover trovare le interfacce, ma l'impresa produttiva a dover comunicare le interfacce prima dell'immissione di un nuovo prodotto sul mercato.

In questo caso, come è stato riconosciuto anche in America, il progresso scientifico sarebbe molto più rapido e le imprese concorrenti eviterebbero onerose ricerche.

PRISCILLA PETTITI

<sup>14</sup> La direttiva sulla protezione legale delle topografie di prodotti semiconduttori si legge in questa *Rivista*, 1987, p. 375. Per un commento sulla direttiva, E. GIANNANTONIO, *La tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori*, in questa *Rivista*, 1989, p. 91. La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttore, Cedam, 1990; G. OLIVIERI, *La nuova legge sulla tutela dei « microchips »*, in questa *Rivista*, 1990, 1, p. 53.